



Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

sommario

IN EVIDENZA

Il nuovo testo unico sulla sicurezza del lavoro
Decreto Legislativo n° 81/2008 dopo le
modifiche introdotte dal Decreto Legislativo
n° 106/2009 2

Per me la sicurezza è... 3

DALLA REGIONE

Sicurezza degli impianti: gli adempimenti
dei Comuni previsti dal DM n. 37/2008 4

DOSSIER

Il decreto legislativo 106/2009 5-10

DAL TERRITORIO

Comunicati dai servizi prevenzione
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
delle aziende USL della Toscana 11-17

LETTERE

18

SCHEDA ISCRIZIONE RLS

19

PRESENTAZIONE

La promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle politiche delle Regioni

In tale ambito si inserisce anche l'attività di sostegno ed assistenza alle imprese, attraverso la predisposizione di adeguati strumenti informativi, a cura dei soggetti pubblici in collaborazione con gli enti di riferimento, nonché la programmazione e lo svolgimento di attività formative finalizzate alla conoscenza delle norme di legge e tecniche in materia di prevenzione. Come è noto infatti, l'esame degli infortuni accaduti nell'Unione Europea lascia emergere che il 75% di tali eventi sono il risultato di carenze nella gestione e nell'organizzazione del lavoro, di errori nella fase di pianificazione e nella insufficiente e spesso non qualificata formazione ed addestramento degli operatori.

L'esperienza ha dimostrato che le attività di vigilanza e le sanzioni, pur essendo necessarie, non sono sufficienti per indurre le imprese al rispetto della norma, poiché esse vanno accompagnate o meglio precedute da un'intensa attività di sensibilizzazione e di sostegno, con l'intento di promuovere una cultura della salute, della sicurezza e della legalità del lavoro.

Il legislatore delegato, ha affidato alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di elaborare procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi per quelle imprese che finora potevano procedere all'auto-certificazione, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore e di definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Pur non modificando i compiti della Commissione consultiva, il D.Lgs. 106/09 ha rimesso esclusivamente al datore di lavoro la scelta dei criteri per la redazione del documento di valutazione dei rischi, purché segua principi di semplicità, brevità e comprensibilità. Temo che la nuova previsione piuttosto

che favorire una omogenea applicazione di modelli condivisi e validati darà origine ad una caotica produzione di svariati e non qualificati modelli redazionali.

Questo è solo un aspetto del complesso delle integrazioni introdotte dal D.Lgs. 106/09, decreto correttivo che introduce rilevanti e ampie modifiche al D.Lgs. 81/2008, a tal punto che qualcuno ha parlato, non a torto, di una "mini riforma". Le pagine che seguono sono dedicate ad un approfondimento delle principali modifiche introdotte, con l'auspicio di contribuire a rendere più informati RLS, lavoratori e gli altri soggetti della prevenzione.

A riguardo colgo l'occasione per ringraziare dei contributi apportati in questo numero e delle preziose sinergie il procuratore generale Deidda ed il direttore regionale dell'Inail, dott. Spina.

Analogo intento informativo è stato perseguito con i seminari territoriali che si sono tenuti in varie parti della Toscana e dei quali troverete i resoconti nelle pagine "Dal Territorio". Alta è stata la partecipazione, oltre 1300 presenze nel complesso, tra RLS, altre figure della prevenzione aziendale e territoriale, rappresentanti delle Istituzioni e Parti sociali.

Ma ciò di cui siamo particolarmente fieri, è di aver favorito il dialogo, valorizzando sinergie sui vari territori, grazie alle Parti sociali e, spesso, con la partecipazione attiva delle Comunità locali.

Concludo sottolineando come, nell'attuale contesto, sia opportuno estendere l'attenzione oltre che alla sicurezza nei luoghi di lavoro anche alla percezione del rischio nella collettività, per attuare così, in maniera concreta, un percorso di sviluppo e crescita culturale non episodico ma profondamente radicato nell'evoluzione dell'individuo, superando i semplici concetti di formazione ed informazione in favore del concetto di "educazione alla sicurezza".

Marco Masi

Responsabile del Settore Ricerca,
sviluppo e tutela nel lavoro.
Regione Toscana

In questi ultimi mesi abbiamo sentito ripetere da più parti della necessità di una riforma della Carta costituzionale, purtroppo anche con riferimento alla materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Critiche che alla luce dei risultati conseguiti fino ad ora risultano assolutamente prive di fondamento.

È ormai noto che la legge costituzionale n. 3/2001, nel modificare il Titolo V della Costituzione, ha inserito nel comma 3 dell'art. 117 la "tutela e sicurezza del lavoro" quale materia assegnata alla competenza legislativa concorrente delle regioni, intendendosi per tale una potestà legislativa da esercitare nel pieno rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legge dello Stato; è del tutto evidente come il legislatore abbia voluto in tal modo affidare alle Regioni un ruolo di affiancamento dello Stato al fine di adattare i provvedimenti normativi alle specifiche esigenze territoriali. Il "Patto per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" costituisce ancora oggi un documento di straordinaria importanza che impegna le Regioni, le Province autonome e i Ministeri, nella realizzazione di azioni dirette alla salvaguardia della salute e della sicurezza del "cittadino che lavora".

Il nuovo testo unico sulla sicurezza del lavoro

Decreto Legislativo n° 81/2008 dopo le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n° 106/2009

Si possono nutrire molte riserve sull'iter di redazione e di approvazione del nuovo testo normativo sulla sicurezza del lavoro entrato in vigore il 15 maggio 2008, specialmente dopo le modifiche apportate con il recente decreto 106/09. Anzi addirittura si potrebbe discutere l'impianto della legge di delega n°123/2007, della quale il nuovo testo unico recepisce inevitabilmente, anche se non sempre coerentemente, il disegno. Le riserve potrebbero essere pesanti, specie per quanto attiene ad alcune modalità della redazione, caratterizzata da contributi della più varia specie senza una logica omogenea, e soprattutto dalla fretta che, in un testo di questa lunghezza con pretese di esaurire la trattazione dell'intera materia della sicurezza sul lavoro, non poteva non essere pessima consigliera.

E tuttavia non si può trascurare l'indubbio significato politico che l'approvazione e l'entrata in vigore del decreto 81/08 inevitabilmente acquista dopo trent'anni di inutili tentativi di dotarsi di un testo unico sulla sicurezza del lavoro, per la prima volta evocato dalla legge di riforma sanitaria del 1978. Ciò che non era riuscito nella precedente legislatura è riuscito al Governo Prodi, certamente uno dei più tormentati e contrastati della storia repubblicana. Il fatto che l'attuazione della delega abbia coinciso con lo scioglimento anticipato del Parlamento significa soprattutto che l'attenzione sul tema della sicurezza del lavoro questa volta, diversamente dal passato, non è stata labile e poco convinta e ha caratterizzato la pur breve legislatura dando vita ad altri provvedimenti strettamente connessi alla sicurezza, quali la legge Bersani, le norme immediatamente precettive della legge n°123/07, alcune norme della legge finanziaria ecc.

Il risultato è un testo di 306 articoli costruito sulla base dei venti criteri contenuti nella legge di delega. Il titolo I contiene norme di carattere generale mentre i successivi undici titoli ripropongono con qualche modifica, analoghe norme contenute nel decreto 626/94 e in altre norme che recepiscono direttive europee e in alcuni testi degli anni '50. Restano fuori

dalla disciplina del decreto 81/08 alcune materie (ad es. le attività lavorative a bordo delle navi, previste dal decreto 271/99; quelle relative alle attività portuali, decreto 272/99, quelle relative alle navi da pesca, decreto 298/99, le attività in ambito ferroviario, L.191/74, i rischi da radiazioni ionizzanti, L. 230/95, ecc.). Si tratta di norme che secondo la previsione dell'art. 3, comma 3, del decreto 81/08 dovranno essere coordinate con successivi decreti, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Tuttavia la sopravvivenza delle norme speciali non impedisce di ritenere che i principi generali del nostro sistema di prevenzione si trovano ormai dentro il decreto legislativo 81/08, il quale esplicitamente esclude che possa avere vigore qualsiasi altra disposizione incompatibile con il decreto stesso.

L'esame dei principi contenuti nel testo deve essere condotto non solo tenendo presenti i criteri contenuti nella legge di delega e verificandone la puntuale attuazione, ma anche cercando di capire se le nuove norme siano idonee ad affrontare quella che ripetutamente è stata definita un'emergenza dei luoghi di lavoro nel nostro Paese: e cioè la diffusa disapplicazione delle norme di prevenzione.

Cercherò di evitare di riassumere il contenuto delle norme che può essere colto con una semplice lettura, per soffermarmi invece sulla trama che emerge dal confronto con le precedenti disposizioni del decreto 626/94 e dai principi contenuti nella legge di delega. Naturalmente si tratta di un commento nel quale avranno rilievo solo i profili che appaiono più interessanti.

Appaiono innanzitutto fondamentali le questioni relative alla "gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro". È bene notare come già dal titolo del capo terzo il legislatore si mostri consapevole che la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non dipendano da singoli adempimenti alle numerose norme di prevenzione, ma siano intimamente legati all'istituzione di un "sistema" di prevenzione che deve essere adeguatamente "gestito". In questo

senso le misure di tutela elencate nell'art. 15, pur ricalcando il contenuto dell'art. 3 del decreto 626/94 con qualche significativa innovazione, diventano non solo il 'manifesto' delle misure preventive, ma anche il compiuto canone interpretativo del concetto di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Il successivo articolo 16 introduce la disciplina della delega di funzioni e la novità della subdelega. Si può dire che si tratta di un'introduzione storica, nel senso che trae la delega dal limbo della elaborazione meramente giurisprudenziale per indicare i cogenti requisiti di validità ed efficacia. Certo il legislatore non si è discostato dalle linee tracciate dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma ha posto fine ad alcune dispute che avevano visto qualche oscillazione della giurisprudenza. Così quando ha stabilito che la delega deve risultare da atto scritto e avere data certa; quando ha stabilito la necessità dell'accettazione scritta del delegato; quando ha imposto che alla delega deve essere data adeguata pubblicità; quando infine ha espressamente previsto che l'aver conferito la delega non libera il delegante dall'onere di esercitare il controllo sul corretto adempimento delle funzioni trasferite al delegato.

Ma la novità che sembra emergere non è quella di avere codificato i risultati di una lunga elaborazione giurisprudenziale, ma quella di avere concepito la delega come uno strumento necessario dell'istituzione del modulo organizzativo che presiede alla gestione del sistema di prevenzione aziendale. Il legislatore cioè mostra di concepire da delega come una modalità della distribuzione dei compiti ai diversi collaboratori del datore di lavoro. Ed è illuminante in questo senso l'espressione usata nell'ultimo comma dell'art. 16 laddove si dice che il datore di lavoro deve vigilare sul corretto adempimento delle funzioni delegate e si soggiunge "La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e di controllo di cui all'art. 30, comma 4". Ebbene il riferimento all'art. 30 sottolinea che il modello organizza-

tivo deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione di esse e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Ed ecco dunque che la delega rientra tra gli strumenti che concorrono all'istituzione del modello organizzativo in materia di prevenzione della salute.

Gli articoli 17, 18 e 19 costituiscono il cuore del sistema di gestione della prevenzione, giacché definiscono la ripartizione degli obblighi che impegnano i principali soggetti incaricati dell'attuazione delle norme di prevenzione: il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti.

Diversamente da quanto avveniva nell'articolo 4 del decreto 626/94, che elencava tutti insieme gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, con conseguenti seri dubbi interpretativi, il decreto 81/08 mantiene una netta distinzione. Nell'art. 17 elenca gli obblighi del datore di lavoro non delegabili, cioè la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione; nell'articolo 18 elenca solo gli obblighi comuni a datore di lavoro e dirigenti; nell'articolo 19 elenca gli obblighi dei preposti. È essenziale notare come il legislatore ab-

bia operato una netta distinzione di ruoli tra i vari soggetti attivi della prevenzione e in particolare tra il datore di lavoro ed i suoi collaboratori. I criteri di ripartizione degli obblighi, e dunque delle responsabilità, ribadiscono, rafforzandolo, un elemento che già era presente nel decreto 626/94: e cioè la centralità del datore di lavoro nella costruzione del sistema di prevenzione aziendale. Era chiaro già nel decreto 626/94 che il datore di lavoro, non si sarebbe potuto limitare all'adempimento degli obblighi cogenti di prevenzione. Erano state imposte procedure e compiti di organizzazione e gestione della prevenzione che non avevano a che vedere con i singoli rischi emergenti dalle lavorazioni. Così l'obbligo di istituire il servizio di prevenzione e protezione, l'obbligo di nominare il responsabile, l'obbligo di designare il medico competente ecc. mettevano l'accento su una dimensione organizzativa inesistente per il passato.

Tutto questo resta, naturalmente, e anzi ne esce rafforzato il ruolo di regista che il decreto 81/08 attribuisce al datore di lavoro. La legge vuole cioè che il datore di lavoro sia non solo colui che promuove il sistema di sicurezza aziendale, ma anche colui che coordina i vari compiti

e adempimenti e cura che il sistema istituito mantenga le condizioni di idoneità tali da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tutto questo chiaramente emerge dalla previsione di adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro. Si tratta degli adempimenti strategici direttamente finalizzati alla costruzione del sistema di prevenzione. Inoltre l'art. 28 del decreto pretende (ed è una novità assoluta) che il documento di valutazione dei rischi individui "le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi devono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri". Nelle nuove norme trova dunque definizione non solo la programmazione degli interventi, ma anche la precisa indicazione dei ruoli di coloro che sono chiamati ad attuare le misure previste.

Queste righe non esauriscono certo l'elenco delle novità contenute nel TU, ma lo spazio ci costringe a rimandare il resto ad un prossimo intervento.

Beniamino Deidda
Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Firenze

Per me la sicurezza è...

Campagna sociale per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro

La campagna, promossa e realizzata da INAIL - Direzione regionale per la Toscana, è composta da dieci brevi *spot* (30 sec.) che raccontano dieci diverse situazioni di lavoro con potenziale rischio di infortunio.

L'infortunio non si verifica.

Osservando, infatti, le norme di sicurezza e adottando come stile di vita il buon senso, la cura e l'attenzione necessaria in ogni attività della vita, le situazioni di pericolo si possono evitare.

Il messaggio è di tipo positivo. Un fenomeno tragico come quello degli infortuni sul lavoro può essere affrontato in modo sereno ma pur sempre efficace. Attraverso uno *spot*, messaggio breve e immediato, si induce lo spettatore a una riflessione e si stimola l'attenzione sulla valutazione del rischio.

Si tratta di una campagna pensata per la messa in onda su internet, ma la struttura a *spot* permette l'impiego in diversi siti e

molteplici occasioni. Gli *spot* sono stati raccolti in un DVD che può essere richiesto, da chi è interessato, all'indirizzo di posta elettronica toscana@inail.it.

L'autore è Gianmarco D'Agostino, un giovane regista fiorentino che mostra grande sensibilità verso i temi sociali. Nel 2003 è stato tra i finalisti del concorso indetto da ANMIL Corto Sicuro con il cortometraggio "Imparo a vedere". Nel 2007 ha partecipato alla realizzazione del documentario "Io e la Sicurezza - Racconti di vita e lavoro", diretto da Solange Pasquettaz. Le foto, alcune riportate nelle pagine di questo numero, sono di Giulio Aspettati.

Aniello Spina
Direttore INAIL - Direzione regionale per la Toscana

Sicurezza degli impianti: gli adempimenti dei Comuni previsti dal DM n. 37/2008

In Italia il fenomeno degli incidenti domestici ha assunto proporzioni rilevanti, avendo, come principali cause, la scarsa conoscenza e l'inservanza delle norme di sicurezza, la presenza di impianti ed apparecchi pericolosi, l'uso di sostanze nocive. In questi casi le istituzioni sono chiamate a identificare soluzioni alla problematica in termini di azioni di prevenzione e di corretta informazione sui rischi.

Per quanto riguarda la sicurezza contro i possibili pericoli derivanti dall'uso degli impianti, una risposta concreta c'è stata con l'introduzione della legge 5.03.1990, n. 46, che ha sensibilizzato molto gli operatori, i professionisti e le categorie economiche al rispetto della regola dell'arte, ed ha indubbiamente costituito un progresso per la sicurezza nel settore impiantistico. Come sappiamo, però, la legge pur con i

suoi lati positivi, ha presentato delle lacune e delle contraddizioni che hanno determinato in questi anni la necessità di aggiornare la regolamentazione delle attività di installazione degli impianti in materia di sicurezza.

Per questo, il 27 marzo 2008 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

Il nuovo decreto, perché sia effettivamente operativo e non si traduca soltanto in una serie di adempimenti burocratici o cartacei, deve essere però accompagnato da una adeguata e costante azione di formazione degli operatori e da una corretta informazione dell'utenza sui rischi con-

nessi all'uso improprio degli impianti, ed in particolare sulla necessità di adeguare i vecchi impianti installati prima della legge n. 46/1990, al fine di garantire la sicurezza delle persone.

In tale ottica e nell'obiettivo di migliorare la sicurezza degli impianti, la Regione Toscana e ANCI Toscana hanno siglato un protocollo d'intesa per collaborare alla realizzazione di "interventi di promozione e di iniziative di formazione degli uffici tecnici dei Comuni sull'applicazione della legge 5 marzo 1990 n. 46 e del DM 22 gennaio 2008 n. 37, relativi alla sicurezza degli impianti negli edifici".

Alberto Lauretta
Settore Ricerca,

sviluppo e tutela nel lavoro,
Regione Toscana

Per me la sicurezza è... essere in sintonia



Introduzione

Sul Supplemento Ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". I 149 articoli del Decreto Correttivo intervengono estesamente sul D.Lgs. n. 81/2008, sostituendo ben 38 allegati dei 51 di cui è composto.

L'obiettivo dichiarato del decreto 106 era da un lato quello di cercare di correggere i molti errori materiali e tecnici presenti nel Testo Unico e dall'altro lato, quello di tentare di superarne le difficoltà operative, le criticità e le lacune evidenziate sin dai primi mesi della sua applicazione.

Occorre dire che questi obiettivi sono stati raggiunti solo in parte e che alcune delle modifiche introdotte sono, a parere dello scrivente, peggiorative nel campo dell'agibilità del RLS (ad es il documento di valutazione dei rischi che il RLS può consultare solo sul luogo di lavoro) rispet-

to alla norma preesistente.

Le principali novità introdotte dal decreto correttivo riguardano:

- la semplificazione formale di alcuni documenti fondamentali quali ad esempio quello relativo alla valutazione dei rischi;
- il rinvio di alcuni adempimenti successivamente al confronto e all'approfondimento con la Conferenza delle Regioni e con il Comitato consultivo nazionale
- il ricorso alla certificazione di modelli di organizzazione della sicurezza in azienda ("buone prassi") quale modalità di assolvimento degli obblighi di legge;
- la previsione della cosiddetta "patente a punti", inizialmente prevista solo per il settore edile;
- la diversa definizione del ruolo degli organismi paritetici e il potenziamento del ruolo degli enti bilaterali;
- il potenziamento del ruolo dell'INAIL in materia di prime cure, di riabilitazione dell'infortunato e per altri compiti istituzionali legati alla prevenzione negli ambienti di lavoro;
- l'introduzione di interventi formativi

per la sicurezza in luoghi di lavoro critici come ad esempio le scuole;

- la rivisitazione delle sanzioni penali e amministrative previste a seguito della mancata ottemperanza degli obblighi posti dal Legislatore in capo ai diversi soggetti della prevenzione, medici competenti inclusi;

- la correzione di errori formali presenti nel testo del D.Lgs. 81/08, nonostante ne restino ancora e ne siano stati introdotti di nuovi.

Nelle pagine che seguono approfondiremo alcune di queste novità, rimandando gli altri temi ai prossimi numeri.

Ricordiamo ai nostri lettori che sul sito www.diario-prevenzione.it è presente un dossier dedicato al Testo Unico dal quale è possibile scaricare il testo del D.Lgs. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal decreto correttivo 106/09.

Antonella Bruschi

Dipartimento di Prevenzione USL 5 Pisa

*Per me la sicurezza è...
imparare*



Principali modifiche riguardanti gli RLS introdotte dal D.Lgs. 106/09 rispetto al D.Lgs. 81/08

1. Il datore di lavoro deve consegnare tempestivamente **copia** del DVR e DUVRI al RLS su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, anche su supporto informatico. La consultazione dei documenti deve avvenire *solo in azienda* (Titolo1, art. 18 c. 1 lett. o, p)
2. Il datore di lavoro ha l'obbligo di "comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati". Una circolare INAIL successiva conferma che *la comunicazione non va più effettuata con cadenza annuale ma solo in caso di nuova elezione o designazione* e che, solo in fase di prima applicazione, l'obbligo riguarda i nominativi dei RLS già eletti o designati (Titolo1, art. 18 c. 1 lett. aa)
3. Il DVR può essere tenuto su supporto informatico e deve essere munito di *data certa o attestata dalla sottoscrizione da parte del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, da parte del RSPP, RLS o RLST e medico competente ove nominato ...* (Titolo1, art. 28 c. 2)
4. *la formazione* dei lavoratori e dei loro *rappresentanti* deve avvenire, in collaborazione con gli *organismi paritetici*, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro

e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (Titolo1 art. 37 c. 12)

5. *organismi paritetici* "...comunicano all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali" (Titolo1 art. 51 c. 8-bis).

La prima modifica effettivamente sembra determinare una importante limitazione all'espletamento delle funzioni di RLS in quanto di fatto impedisce la possibilità di consultare il Documento di Valutazione dei Rischi nei momenti in cui i RLS hanno disponibilità di tempo ovvero a casa e nei periodi di riposo. Il tempo da dedicare alla consultazione dovrebbe quindi essere reso disponibile dal datore di lavoro interamente durante l'attività lavorativa o almeno durante la permanenza in azienda.

La seconda modifica è solo una semplificazione comunicativa del Datore di lavoro nei confronti dell'INAIL

La terza modifica, relativa a fornire una semplificazione sulla "data certa", è utile a *chiarire ulteriormente l'obbligatorietà della firma di tutti i soggetti*, compreso il RLS, che hanno partecipato al processo di valutazione del rischio.

Le ultime 2 modifiche ribadiscono l'obbligo di formazione a carico dei datori di lavoro coinvolgendo gli Organismi Paritetici come soggetti fondamentali anche nei confronti degli RLS e in particolare degli RLS territoriali.

Oriana Rossi

Dipartimento di Prevenzione USL 6 Livorno

Per me la sicurezza è... un dovere



Le novità sulla formazione introdotte dal D.Lgs. 3 Agosto 2009 n° 106 al D.Lgs. 81/08

Il D.Lgs. 106/09 estende l'obbligo formativo, previsto dal D.Lgs. 81/08 per i preposti, ai dirigenti ritenendo necessario anche per essi un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Decreto 106/09 indica anche che tale formazione non dovrà più obbligatoriamente essere effettuata in azienda come previsto nella prima stesura del D.Lgs 81/08 ma potrà avvenire anche presso gli organismi paritetici, ove esistenti, presso le associazioni sindacali dei datori di

lavoro o dei lavoratori.

Una piccola modifica deve essere registrata al comma 14 dell'art 37; infatti in base a tale correttivo il precetto con il quale si prevede che *"le competenze acquisite a seguito dell'attività di formazione ... sono registrate nel libretto formativo del cittadino ..."* viene limitato dal seguente inciso: *" se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni"*.

Enrico Galileo Catelani

Dipartimento di Prevenzione USL 12 Viareggio

RICHIAMI PER LA FORMAZIONE

Lavoratori (art. 37 commi 1, 2, 3 e 4)

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

RLS (art. 37 comma 11)

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- principi giuridici comunitari e nazionali;
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a:

- 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori
- 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

RLS territoriale (art. 48 comma 7)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.

Dirigenti e Preposti (art. 37 comma 7)

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 106/09 in merito alla sorveglianza sanitaria

Nelle tabelle che seguono sono riportate, attraverso il confronto con le normative precedenti (D.Lgs. 81/08 e 626/94), le principali novità introdotte dal D.Lgs. 106/09 (in corsivo le novità rispetto al D.Lgs.81). Sullo stesso tema, vedere anche l'articolo specifico presente su Toscana RLS, Anno II numero 2 pag. 8.

D.Lgs. 626/94	D.Lgs. 81/08	D.Lgs.106/09
Le visite mediche		
- preventive - periodiche - su richiesta del lavoratore (art. 17)	- preventive - periodiche - su richiesta del lavoratore - cambio di mansione - cessazione del rapporto di lavoro (in certi casi) Le visite mediche non possono essere effettuate: in fase preassuntiva per accertare gravidanze negli altri casi vietati dalla Legge (art. 41)	-preventive (<i>anche in fase preassuntiva, anche c/o la USL</i>) - periodiche - su richiesta del lavoratore - cambio di mansione - cessazione del rapporto di lavoro (in certi casi) - <i>alla ripresa del lavoro dopo un'assenza per motivi di salute di durata >60 giorni continuativi</i> Le visite mediche non possono essere effettuate: per accertare gravidanze negli altri casi vietati dalla Legge (art. 41)
Il giudizio del medico competente		
Il Medico Competente formula il giudizio di idoneità alla mansione specifica (art.17) Il giudizio di inidoneità parziale, temporanea, totale, viene consegnato per iscritto al lavoratore e al Datore di Lavoro (art. 17 c.3)	Giudizio di idoneità, idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente (art. 41 c. 6) Di tali giudizi il medico informa per iscritto il Datore di Lavoro ed il lavoratore (art. 41 c. 8)	Giudizio di idoneità, idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente (art. 41 c. 6) Il medico esprime il giudizio per iscritto <i>dandone copia al lavoratore e al Datore di Lavoro</i> (art. 41 c. 6 bis)
Ricorso contro i giudizi del medico competente		
Contro il giudizio di cui al comma 3 (inidoneità) è ammesso ricorso all'Organo di Vigilanza (art.17)	Avverso i giudizi del Medico Competente (idoneità, idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni) è ammesso ricorso all'Organo di Vigilanza (art.41c.9)	Avverso i giudizi del Medico Competente (idoneità, idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni) è ammesso ricorso all'Organo di Vigilanza (art. 41 c.9)
Casi di inidoneità alla mansione specifica		
	In caso di inidoneità alla mansione specifica il D.L. <i>adibisce</i> il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute (art. 42)	In caso di inidoneità alla mansione specifica il D.L. <i>adibisce</i> il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, <i>garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza</i> (art. 42)
Tutela della salute anche di terzi		
	Tutela della salute anche di terzi, attraverso la verifica dell'assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, nei casi e alle condizioni previste dall'ordinamento (art.41 c.4)	Tutela della salute anche di terzi, attraverso la verifica dell'assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti nei casi e alle condizioni previste dall'ordinamento (art.41 c.4) <i>Entro 31/12/09 saranno rivisitate le modalità di accertamento della tossicodipendenza e alcol dipendenza (art.41 c.4 bis)</i>
Cartelle sanitarie e di rischio		
	Cartella sanitaria e di rischio e certificati di idoneità come da Allegato 3A (art. 41 c.5)	Cartella sanitaria e di rischio e certificati di idoneità come da Allegato 3A (art. 41 c.5)
Risultati anonimi collettivi		
Il Medico Competente comunica al RLS, in occasione della riunione periodica annuale, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari effettuati e fornisce indicazioni sul significato degli stessi (art.17)	Il Medico Competente consegna per iscritto al RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria, in occasione della riunione periodica annuale (art.25 c.1 lett. i)	Il Medico Competente consegna per iscritto al RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria, in occasione della riunione periodica annuale (art.25 c.1 lett. i)
Dati aggregati sanitari e di rischio		
	Il Medico Competente invia i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria all'UF.PISLL, che li trasmette alla Regione e questa all'ISPESL (art.40)	Il Medico Competente invia i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria all'UF.PISLL che li trasmette alla Regione e questa all'ISPESL (art.40) <i>Entro il 31/12/09 sono definiti secondo criteri di semplicità e certezza i contenuti degli Allegati 3A e 3B e modalità trasmissione informazioni</i>

Le modifiche alla valutazione dei rischi apportate dal D.Lgs. 106/09

Il D.Lgs. 81/08 tratta della valutazione dei rischi negli articoli 28, 29 e 30 e il D.Lgs. 106/09 vi ha apportato alcune significative modifiche.

Innanzitutto sul documento di valutazione dei rischi la data certa potrà essere attestata anche dalla firma del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (aziendale o territoriale) e del medico competente (ove nominato). Tale sottoscrizione non significa tuttavia alcuna corresponsabilità dei firmatari con il datore di lavoro del contenuto del Documento stesso che rimane un obbligo indelegabile del solo datore di lavoro; l'attestazione riguarda esclusivamente la "prova della data".

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato ha subito nei fatti un altro rinvio, essa dovrà, d'ora in poi, essere effettuata secondo le indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente, e fino a quando tali indicazioni non saranno elaborate il datore di lavoro sarà esentato dal presentare un documento scritto al riguardo; "comunque, anche in difetto di tale elaborazione", l'obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato, decorrerà definitivamente dal 1° agosto 2010.

Nell'elenco dei parametri in relazione ai quali effettuare la valutazione dei rischi il decreto 106 aggiunge ai rischi "particolari (genere, etnia, età) quello della "specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro"; in pratica si formalizza il principio per cui il datore di lavoro deve considerare, quale elemento da valutare unitamente ad ogni altra variabile, anche il rischio che derivi dall'utilizzo di una forma contrattuale cosiddetta "atipica" come ad esempio, i contratti a termine o di somministrazione.

Viene quindi riconosciuto come l'inserimento nel ciclo produttivo di lavoratori con ridotta esperienza e scarsamente formati possa rappresentare un rischio aggiuntivo (per loro stessi ma anche per i colleghi) come da tempo dimostrato dall'andamento del fenomeno infortunistico.

Una delle novità importanti riguarda le imprese di nuova costituzione che saranno tenute ad effettuare immediatamente

la valutazione dei rischi, avranno poi 90 giorni di tempo per elaborare il documento scritto. In caso di un controllo dell'organo di vigilanza prima dei 90 giorni il datore di lavoro dovrà essere in grado di dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi. Per quanto attiene l'art. 29 del decreto 81/08, viene specificato che "la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata (il documento modificato entro 30 giorni) in occasione di:

- modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro;
- grado di evoluzione della tecnica;
- a seguito di infortuni significativi;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne facciano emergere la necessità

Antonella Bruschi

Dipartimento di Prevenzione USL 5 Pisa

*Per me la sicurezza è...
un diritto*



Le modifiche al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, introdotte dal D. Lgs. 106/09

Il D. Lgs. 106/09, entrato in vigore il 20 agosto 2009, tratta anche le problematiche connesse ai cantieri temporanei e mobili, affrontate dal titolo IV del D. Lgs. 81/08, ed, in particolare, le modifiche apportate dagli artt. 57, 58, 59, 65 e 67 del D.Lgs. 106/09 rispettivamente agli artt. 88, 89, 90, 97 e 100 del D.Lgs.81/08.

Con riferimento alle regole applicabili ai cantieri temporanei e mobili – contenute nel Titolo IV del D.Lgs. 81/08 – la modifica all'articolo 88, relativo al **campo di applicazione** delle previsioni contenute nel capo I del Titolo IV del decreto, è diretta ad evidenziare come ove i lavori non siano di particolare complessità, individuata tenendo conto della assenza di lavori “edili o di ingegneria civile” (di cui all'allegato XI), non necessiti l'applicazione delle complesse disposizioni di cui al Titolo IV (“Cantieri”). L'emendamento all'articolo 89, riguardante alcune definizioni, tende a chiarire che la nomina del “responsabile dei lavori” è una facoltà (e non un obbligo) del committente e che, nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, questi coincide con il responsabile del procedimento. Si precisa, inoltre, che i compiti di coordinatore per l'esecuzione dei lavori non possono essere affidati al datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o a un suo dipendente o responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato e che tali incompatibilità non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.

L'emendamento all'**art. 90**, riguardante gli **obblighi del committente o del responsabile dei lavori**, è volto a specificare meglio l'ambito dei compiti e delle responsabilità dei committenti ed a rendere coerente la normativa italiana con quella della direttiva comunitaria di specifico riferimento (n. 92/57 CE). Il contenuto delle parti modificate dell'articolo 90 è il seguente:

Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche,

tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito d'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII.

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, la dichiarazione dell'organico medio annuo si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del D.Lgs. 185/08, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore docu-

mentazione di cui alle lettere a) e b).

La disposizione prevista per cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Per quanto concerne gli **obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria** l'articolo 97 ridefinisce e chiarisce le prerogative e le professionalità necessarie per le imprese affidatarie specificando che esse hanno un ruolo centrale relativamente al controllo del ribasso (vietato) dei costi della sicurezza e che per lo svolgimento delle attività il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. Si prevede, infatti, che in relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza e che per lo svolgimento delle presenti attività, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti siano in possesso di adeguata formazione.

L'articolo 100 viene modificato in modo che non sia necessaria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) quando sia necessario garantire la continuità nella fruizione di servizi essenziali per la popolazione. In modo più specifico si ammette che le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.

Giuseppe Grillotti

Dipartimento di Prevenzione USL 6

Livorno

DAL TERRITORIO

Nell'ambito del progetto "Rete regionale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)" la Unità Funzionale Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro della ASL 1 di Massa Carrara ha organizzato un seminario tematico rivolto ai RLS del comparto estrattivo del marmo con lo scopo di trasmettere e far conoscere indicazioni tecniche e procedurali relative all'uso delle macchine utilizzate nel settore.

Nel corso del seminario, svoltosi a Carrara il 10 settembre 2009 ed al quale hanno aderito non solo un buon numero di RLS ma anche altre figure della prevenzione, rappresentanze sindacali, costruttori di macchine, sono stati illustrati gli strumenti normativi per l'impiego corretto e sicuro delle macchine e soprattutto quale è il ruolo del RLS in tale contesto.

Particolare interesse è stato rivolto alle problematiche relative alle macchine tagliatrici a filo diamantato e soprattutto alle attività di studio sulle dinamiche di rottura del filo ed ai risultati prodotti.

L'importanza dell'argomento è stata percepita molto favorevolmente dai partecipanti che attraverso i numerosi interventi hanno dato un forte contributo al confronto e alla discussione che ha coinvolto soprattutto RLS, costruttori di macchine e gli operatori della prevenzione della ASL. Sono state in tal modo condivise indicazioni tecniche e procedurali interessanti e, da parte dei RLS, sono stati proposti suggerimenti che possono sicuramente contribuire al miglioramento della sicurezza nell'utilizzo delle macchine in cava.

Nonostante siano emerse anche le difficoltà che gli RLS incontrano nello svolgimento dei propri compiti, è apparso evidente che le iniziative intraprese dalla Regione Toscana ed attuate dai servizi di prevenzione delle ASL, rappresentano uno strumento fondamentale per gli RLS che molto spesso non sono coinvolti nei processi di miglioramento della sicurezza aziendale.

A tal proposito i RLS presenti non solo hanno espresso piena soddisfazione per

l'utilità dell'iniziativa ma hanno anche sottolineato la necessità di organizzare ulteriori seminari nei quali affrontare altre tematiche relative alla sicurezza e salute nel comparto estrattivo del marmo.

Si è svolto il 9-10-2009 il seminario per RLS organizzato dalla USL 2 sul tema: "Il coinvolgimento dell'RLS nella valutazione dei rischi". Le relazioni introduttive, a cura della USL (Dott. Roselli, Dott. Pannelli), hanno evidenziato il ruolo dell'RLS nella valutazione dei rischi, ed introdotto il tema del Sistema di Gestione aziendale della Sicurezza. La Dott.ssa Bardazzi, della Regione Toscana, ha esposto le iniziative della rete regionale degli RLS.

Al seminario hanno partecipato circa 70 RLS, RSU e sindacalisti.

Grazie all'organizzazione su scala regionale dell'iniziativa, hanno partecipato, apportando anche contributi al dibattito, anche alcuni RLS di altre province.

Dal dibattito è emersa una comune difficoltà dell'RLS nell'orientarsi nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), frequentemente molto voluminoso e poco comprensibile. È emersa anche la necessità di assistenza da parte della USL su alcuni argomenti tecnici particolari, come il microclima. D'altro canto molti RLS hanno fatto presente di non venire consultati preventivamente, ma solo per la firma per presa visione. È stato proposto un protocollo d'intesa perché USL e Datori di Lavoro si adoprino per la comprensione del DVR da parte dell'RLS. È stato posto l'accento anche sull'importanza della capacità dell'RLS di rapportarsi con i compagni di lavoro.

Pur essendo stati riportati casi di imprese virtuose nei rapporti con gli RLS, ed essendo entrata la sicurezza nella contrattazione aziendale con l'istituzione di osservatori aziendali, è stato posto l'accento sui ritmi di produzione e sullo stress che spesso facilitano l'accadimento degli infortuni. È stato riferito che spesso in questo momento di crisi le aziende tagliano sulla sicurezza (in particolare sulla manutenzione e le pulizie), e sono stati sollecitati pertanto maggiori controlli da parte della USL, anche sul rispetto dei diritti degli RLS (come accesso ai documenti, tempi e spazi per la loro consultazione).

È stato proposto, come iniziativa della USL per il 2010, il proseguimento dell'indagine sui prodotti chimici nell'industria cartaria.

Come argomenti per le prossime iniziative sono stati proposti sia durante il dibattito che attraverso i questionari: il ruolo del preposto e del Medico Competente, esempi concreti di valutazioni dei rischi, condizioni e strumenti concreti per lo svolgimento del ruolo dell'RLS, aspetti giuridici di responsabilità dell'RLS, lo stress.

Il materiale presentato al seminario è disponibile sul sito www.usl2.toscana.it/sup

USL1 Massa Carrara

Referente:
Gianni Trevisan
0585/657928
g.trevisan@usl1.toscana.it

800 487328

USL2 Lucca

Referente:
**Giovanni
Panelli**
0583/449267
g.panelli@usl2.toscana.it

800 535165

DAL TERRITORIO

L'Assemblea provinciale dei RLS del 18/09/09 a Pistoia è stata impostata con l'obiettivo prioritario di coinvolgere e far esprimere proprio loro, i Rappresentanti dei Lavoratori alla sicurezza. Infatti, le modalità della sua organizzazione e la definizione dell'ordine del giorno sono state decise, come concordato con le parti sociali a suo tempo appositamente riunite, a seguito di un questionario preliminare fatto compilare dai RLS presenti nella nostra anagrafe.

Circa lo svolgimento della assemblea stessa, in considerazione del fatto che si era all'indomani dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 modificato dal D.Lgs. 106/09, dopo una breve introduzione delle principali novità normative del "Testo Unico", il primo atto è stato quello di dividersi subito in tre gruppi di lavoro: uno sul Testo Unico, appunto; uno su modalità di relazione dei servizi pubblici di prevenzione con i RLS e un altro ancora sul medico competente, sui compiti di questi e sul suo ruolo, in particolare sul modo di rapportarsi con i diversi soggetti della prevenzione.

La scelta è stata, ci pare, molto apprezzata in quanto ha consentito a tutti coloro che volevano portare un contributo di farlo senza particolari problemi, in un rapporto molto ravvicinato con gli interlocutori: operatori dei servizi di prevenzione, tecnici, sindacalisti, altri RLS. Infatti, al test di gradimento finale il 78% dei soggetti che hanno partecipato si è dichiarato soddisfatto del seminario ed il restante si è dichiarato abbastanza soddisfatto, mentre nessuno si è dichiarato non soddisfatto.

Buona anche la partecipazione: sono stati presenti i RLS di 37 aziende distribuite in vari comparti (istituti scolastici e d'istruzione, vivai, sanità, cartotecnica, banche, alimentare, tessile, calzaturiero, commercio, servizi, metalmeccanico, edilizia, enti locali).

I singoli gruppi di lavoro, coordinati ciascuno da un RLS, hanno poi riferito tramite un loro portavoce in assemblea plenaria.

Il gruppo sul D.Lgs. 81/08 ha sottolineato l'esigenza che sia garantita ai Rappresentanti dei lavoratori alla Sicurezza una conoscenza approfondita degli strumenti che la norma mette a loro disposizione per svolgere nel modo migliore il loro ruolo. Ha evidenziato, poi, quanto siano molto attesi gli ulteriori provvedimenti necessari per la piena attuazione del decreto stesso, ad es. in materia di tossicodipendenza, stress lavoro corre-

lato e comunicazioni da parte del medico competente. Sono stati, inoltre, ripresi alcuni aspetti negativi quali ad es. la mancata possibilità di consultare il Documento di Valutazione dei Rischi fuori dalla propria azienda, nonché la facoltà del datore di lavoro di sottoporre i lavoratori a visite mediche preventive in fase preassuntiva e, inoltre, una ripartizione non sempre chiara delle competenze fra ASL, DPL e Vigili del Fuoco.

Il secondo gruppo su "Competenze e Modalità di relazione tra RLS e Servizi pubblici di prevenzione" ha messo a punto precise proposte operative quali:

costituire uno spazio di confronto tra RLS e organi di vigilanza che vada oltre il numero verde;

far conoscere gli incarichi per settore dei vari tecnici di prevenzione dei servizi;

prevedere richieste di approfondimenti e informazioni precedenti all'invio di esposti da parte di RLS;

percorsi comuni di studio tra RLS e operatori di prevenzione al fine di condividere effettive priorità;

coinvolgere costantemente il RLS da parte dell'operatore di vigilanza nello svolgimento della propria attività.

Il gruppo di lavoro sui rapporti tra medico competente e RLS ha evidenziato come spesso venga meno, soprattutto nelle piccole aziende, il rapporto di fiducia tra il professionista ed i lavoratori a causa delle "pressioni" del datore di lavoro che ne paga le specifiche prestazioni richieste ed effettuate. La norma non ha ancora ben definito il ruolo terzo, pubblico e super partes, del medico competente e, allora, probabilmente è fondamentale che il medico competente stesso non si limiti all'effettuazione degli accertamenti sanitari e si confronti con i vari soggetti presenti nell'azienda, compresi i lavoratori, approfondendo la conoscenza del ciclo produttivo e dei rischi presenti. Essenziale, inoltre, è la gestione corretta e non lesiva di alcun diritto del lavoratore dei casi di idoneità parziali riscontrate alle visite mediche periodiche e delle denunce di malattia professionale.

Nella discussione finale in assemblea plenaria sono stati, infine, messi a fuoco suggerimenti relativi allo sviluppo potenziale di questa esperienza seminariale.

Alcuni argomenti che meritano un ulteriore approfondimento e tra questi: i rischi per specifico comparto lavorativo, i rapporti tra RLS e Organizzazioni sindacali, il ruolo degli Organismi paritetici territoriali, la gestione dei nuovi assunti e della

USL3 Pistoia

Referente:

Marzia Dolfi

0572/927938/39/40

0572/927941

mz.dolfi@usl3.toscana.it

Massimo Barbani

0573/353431

m.barbani@usl3.toscana.it

800 204040

loro informazione e formazione preliminare all'impiego effettivo, il rapporto con gli organi di vigilanza e controllo.

Gli aspetti organizzativi della rete RLS: ripetere continuamente le iniziative di sostegno e stimolo nei confronti dei RLS, avere cura particolare della preparazione dei relatori, prevedere approfondimenti per comparto e territori specifici, magari con ampliamento delle professionalità coinvolte nelle iniziative (RSPP, professionisti e medici competenti), perseguire lo sviluppo della metodologia didattica attiva come quella dei gruppi di lavoro a tema.

DAL TERRITORIO

Il 4 dicembre si è tenuto a Prato l'ultima iniziativa del ciclo regionale dedicato agli RLS.

Il tema scelto è stato: "il problema della manutenzione nelle attività produttive – la visione dei rls."

Data l'ampia portata di questo tema si è deciso di riservare all'evento una giornata intera, dedicando la mattina esclusivamente al confronto tra gli RLS. Per favorirlo i partecipanti sono stati divisi in 5 gruppi di lavoro ispirati al modello dei "circoli di studio", una modalità di formazione per adulti innovativa in cui i partecipanti gestiscono la propria formazione, che ha cominciato ad essere sperimentata anche nella formazione alla sicurezza del lavoro.

Alla mattinata hanno partecipato ottanta RLS.

I gruppi (formati in base al comparto di appartenenza degli iscritti), sono stati:

1. trasporto su rotaia,
2. trasporti su gomma,
3. metalmeccanica,
4. chimica,
5. un gruppo misto dove oltre al tessile (locale e piemontese) erano rappresentati altri settori manifatturieri, del commercio e dei servizi.

Nonostante che alcuni fossero molto numerosi, la discussione nei gruppi - coor-

dinati ciascuno da un "facilitatore" "neutro" con il compito di presidiare tempi e dinamiche per consentire il confronto ed ottenere il risultato finale - è stata al tempo stesso viva, partecipata e ordinata; ed i lavori della mattina si sono conclusi come previsto con l'elaborazione da parte di ciascun gruppo di una relazione da presentare nella plenaria del pomeriggio.

Al Convegno in plenaria del pomeriggio, con oltre 150 partecipanti (tra RLS, rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali, lavoratori, operatori della prevenzione ed i relatori alla tavola rotonda) la qualità delle relazioni ha riscosso apprezzamenti. Un po' in tutti i comparti sono emersi problemi derivanti da tendenze in parte giustificate dalla crisi (e dalla necessità di risparmiare invocata da tutte le aziende) a ridurre la manutenzione programmata dei macchinari e limitarsi alle "riparazioni" (fatte a volte anche con superficialità), a non tenere conto delle segnalazioni dei lavoratori su guasti e malfunzionamenti del macchinario; a sostituire il personale specializzato per gli interventi sulle macchine con il personale addetto alle lavorazioni; a far/lasciar lavorare secondo modalità più sbrigative anche se non conformi alle procedure ufficialmente indicate dall'azienda, a trascurare la formazione.

Gli RLS hanno presentato anche proposte interessanti: dalla registrazione degli

infortuni mancati, alla proposta di istituire una registrazione di tutte le segnalazioni su malfunzionamenti dei macchinari, a quella di richiedere la codifica delle procedure per tutte le operazioni lavorative ed affiggerle in vicinanza delle postazioni di lavoro.

Agli interventi degli RLS ha fatto seguito la tavola rotonda coordinata dalla giornalista di Repubblica Franca Selvatici. Particolarmente atteso l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, Dr. Beniamino Deidda che ha illustrato le modifiche legislative introdotte dal decreto 81 in materia di manutenzione, ai rappresentanti di associazioni datoriali.

USL4

Prato

Referente:

Alfredo Zallocco

0574/435535-03

0574/435501

pisll-rls@usl4.toscana.it

azallocco@usl4.toscana.it

800 554952



*Per me la sicurezza è...
non avere fretta*

DAL TERRITORIO

Il seminario svoltosi a Pisa il 17 novembre, nell'ambito delle iniziative informative del progetto regionale "Rete dei RLS", era incentrato sui rapporti tra il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed il medico del lavoro ed aveva l'obiettivo di promuovere un modello partecipato del sistema prevenzione rappresentando un momento di approfondimento e confronto tra RLS, istituzioni e parti sociali sulle tematiche di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Nella prima parte dell'iniziativa, di carattere informativo, si è relazionato sulle novità introdotte al testo Unico dal decreto 106/09, sulla figura del medico competente e sul ruolo del medico del lavoro dei servizi pubblici delle USL, sono state poi illustrate da parte di RLS alcune esperienze significative di collaborazione tra RLS e Medico competente.

Le diapositive utilizzate nelle relazioni sono disponibili sul sito www.snop.it che gentilmente ci ospita in attesa del nuovo sito del dipartimento di prevenzione (al quale stiamo lavorando e che prevediamo di rendere accessibile al pubblico in primavera)

Nella seconda parte della mattina gli oltre 130 i partecipanti (tra Lavoratori, Medici Competenti e Servizi di Prevenzione e Protezione delle Imprese, ecc.) provenienti da tutta la regione hanno dato vita ad un dibattito articolato con numerosi interventi, tra cui quello del Direttore Provinciale dell'INAIL e di Dante De Angelis, RLS di Trenitalia che è stato reintegrato al lavoro con una sentenza del Tribunale dopo il secondo licenziamento dovuto alla sua attività di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e che ha voluto ringraziare tutti i presenti per il sostegno che ha ricevuto in questi mesi, anche dai Dipartimenti della Prevenzione.

Le principali criticità lamentate dai RLS intervenuti sono state la difficoltà ad instaurare un proficuo rapporto di collaborazione con il medico competente dato il tempo ristretto nel quale egli è presente in azienda e soprattutto il fatto che essendo retribuito dal datore di lavoro potrebbe non essere totalmente indipendente nelle decisioni assunte.

Nelle pagine dedicate alle lettere pubblichiamo l'intervento di un RLS al seminario.

Il 30 settembre si è tenuta a Livorno presso la Scuola Edile una giornata seminariale rivolta agli RLS della Provincia di Livorno. L'iniziativa, dal titolo "**la partecipazione del RLS al processo di valutazione dei rischi**" si è posta come conclusione di un percorso di formazione effettuato a circa centocinquanta RLS della Provincia di Livorno, con il contributo economico della Provincia di Livorno, e finalizzato a fornire strumenti utili ai RLS per partecipare attivamente al processo di valutazione del rischio aziendale. Il tema, coerentemente con il titolo della settimana europea della sicurezza per gli anni 2008/2009, era infatti stato sollecitato dagli stessi RLS in varie occasioni di incontro, in considerazione della difficoltà per gli stessi a partecipare attivamente a tale processo.

Durante la giornata è stato fatto il punto della situazione sulla effettiva partecipazione dell'RLS alla Valutazione dei Rischi vista da vari punti di vista: RSPP, Medici Competenti, parti datoriali e parti sindacali. Sono stati numerosi gli interventi degli RLS mirati, in particolare, a individuare possibili percorsi e approcci innovativi al problema in modo da facilitare una

maggior collaborazione tra tutti i soggetti che partecipano al processo di valutazione del rischio. In particolare è stata proposta da alcuni RLS una forma di coordinamento tra RLS presenti in uno stesso luogo di lavoro quando non applicabile la figura dell'RLS di sito finalizzata a potenziare le conoscenze e l'efficacia dell'azione dei singoli RLS aziendali. Sono intervenuti tra l'altro alcuni RLS di sito, nominati per i porti di Livorno e Piombino.

Alla giornata erano presenti circa 120 partecipanti tra Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, altre figure della prevenzione aziendale (Medici competenti e RSPP) e organizzazioni sindacali e datoriali nonché operatori dei servizi pubblici di prevenzione.

Le diapositive usate durante la presentazione sono reperibili nella pagina dedicata agli RLS del sito web dello Sportello Unico della Prevenzione dell'azienda USL6 al seguente indirizzo:

<http://sup.nord.usl6.toscana.it/websup/home> e comunque possono essere richieste direttamente per email a: o.rossi@usl6.toscana.it.

USL5 Pisa

Referente:
Antonella Bruschi
0587/273669-85
☎ 0587/273660
a.bruschi@usl5.toscana.it

☎ 800 663310

USL6 Livorno

Referenti:
Oriana Rossi
Massimo Ughi
☎ 0586/223966-88
☎ 0586/223961
o.rossi@sud.usl6.toscana.it
mughi@usl6.toscana.it

☎ 800 271171

DAL TERRITORIO

Il 6 novembre si è tenuto a Siena, il seminario "Le novità dei D.Lgs. 81/08 e 106/09: opportunità per un nuovo e più ampio ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, RLS". L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Polo per la Promozione della salute, della sicurezza e dell'ergonomia nelle micro, piccole e medie imprese della provincia di Siena, aveva una doppia valenza: seminario informativo per RLS e di aggiornamento obbligatorio per gli operatori delle UU.FF. PISLL; all'iniziativa sono stati invitati anche gli altri soggetti della prevenzione. Sono state presentate sia le modifiche più rilevanti introdotte dai D.Lgs. 81/08 e 106/09 che coinvolgono direttamente la figura del RLS (elezione e attribuzioni, valutazione dei rischi e documento, formazione, sorveglianza sanitaria e rapporti col Medico Competente) che le principali novità introdotte dalla normativa: il Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, i Modelli di organizzazione e di gestione, le Buone prassi, la Promozione della salute e sicurezza.

Nella convinzione che gli RLS debbano essere ben informati e formati anche su questi temi per poter giocare un ruolo attivo all'interno delle aziende, tutto il mattino del seminario è stato dedicato all'approfondimento *del Sistema di Promozione della Salute e Sicurezza*, cioè *quel complesso*

dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. Il tema è stato presentato dal responsabile del Network Europeo per la Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro (Kuhn) e dal referente per l'Italia (Masanotti), offrendo ai partecipanti un aggiornatissimo panorama europeo. Sono state poi presentate esperienze di Promozione della Salute condotte in Italia e in Toscana, a cura di imprese private e consulenti tecnici, operatori della prevenzione delle A.USL ma anche da RLS. È emerso che in tutta Europa, il Sistema di Promozione della Salute e Sicurezza si è finora sviluppato come investimento deciso dalla direzione aziendale; nel seminario si è voluto invece sottolineare che anche questo, come tutti gli altri temi inerenti la salute dei lavoratori, deve trovare nel RLS un interlocutore non solo attivo, consapevole e collaborante ma addirittura un soggetto promotore. L'assessore alle attività produttive della provincia di Siena ha assicurato il sostegno del Polo a tale processo. Il pomeriggio è stato dedicato agli interventi della commissione permanente ma soprattutto degli RLS, che hanno potuto interloquire, oltre che fra sé e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, anche

Il Seminario di Arezzo, incentrato sul Sistema di Gestione della Sicurezza Aziendale, e organizzato in stretta collaborazione con il Sindacato dei Lavoratori e singoli RLS, ha visto il coinvolgimento attivo anche di altri soggetti, che rivestono un ruolo nel processo della prevenzione. In particolare, oltre agli RLS, sono intervenute anche le parti datoriali, chiamate ad illustrare il progetto di implementazione di sistemi di gestione della sicurezza, nel territorio provinciale di Arezzo, e le strutture tecniche, che hanno illustrato il ruolo ed i possibili sviluppi degli organismi paritetici territoriali. Tutto ciò in sintonia con l'idea di creare una rete esterna della prevenzione comprendente, oltre ai RLS, anche le altre figure (Datori di Lavoro, RSPP, Dirigenti e preposti, medici Competenti, Lavoratori etc.). Tale rete, nella quale rivestirebbero un ruolo importante anche i Servizi di Prevenzione delle Aziende USL, sarebbe il luogo ideale per favorire un clima di coinvolgimento e condivisione di idee, esperienze e buone pratiche relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, similmente a quanto ac-

cade all'interno di un'azienda nella quale sia applicato un sistema di gestione della sicurezza. Abbiamo registrato una buona partecipazione complessiva con circa 160 persone di cui 100 RLS. Alcuni utili contributi, sia per la valutazione della stessa iniziativa sia per ipotizzare sviluppi futuri, sono emersi dall'analisi dei questionari di gradimento. Il tema affrontato ha fatto emergere la necessità di concentrare l'attenzione anche su altri aspetti della normativa di prevenzione, come il coinvolgimento della figura del Rappresentante dei Lavoratori, che rappresenta una necessità di cui prendere atto, per cui si ritiene opportuno aumentare il numero di incontri con gli RLS, magari a livello zonale e incentrati su aspetti di comune interesse.

È emersa inoltre la necessità, per incidere realmente sulla prevenzione in azienda, di coinvolgere tutti i soggetti della prevenzione. Nei questionari infine viene suggerita una maggiore presenza dei Servizi di prevenzione della ASL, in tutte le sue funzioni, nelle realtà produttive (come organi pubblici preposti alla prevenzione nei luoghi di lavoro), ritenendola eviden-

con altri soggetti della prevenzione quali l'INAIL e la DPL e l'AUSL. I problemi che gli RLS hanno portato all'attenzione sono stati in particolare la difficoltà nello svolgere il loro ruolo, specie in periodo di crisi economica, gli scogli che incontrano quando tentano di approfondire in azienda elementi inerenti la sicurezza, la necessità di formazione anche specifica per saper affrontare argomenti complessi e l'opportunità di approfondimenti e di iniziative d'informazione articolate per settori produttivi. In generale è stata apprezzata la possibilità di confronto fra RLS, che hanno chiesto di continuare a mantenere i contatti, anche attraverso l'uso degli strumenti informatici.

USL7 Siena

Referente:

Marta Dei

0577-994920

0577/994935

m.dei@usl7.toscana.it

800 354529

USL8 Arezzo

Referente:

G. Ezio Rotondo

055/9106438

055/9106440

e.rotondo@usl8.toscana.it

800 754482

temente un segnale forte di presidio di un territorio. Per il futuro riteniamo di dover lavorare, seguendo le indicazioni operative che scaturiranno anche dagli incontri successivi con gli RLS rappresentativi per i vari settori al fine di poter dare una migliore risposta alle difficoltà rappresentate e ai bisogni espressi.

Per ultimo ricordiamo che sono disponibili le slides molto apprezzate del Prof. Andreani sui sistemi di gestione e che tale materiale può essere richiesto al referente USL.

DAL TERRITORIO

Comitati tecnici paritetici territoriali, RLST e RLS :un punto di partenza.

L'obiettivo ambito durante la preparazione del seminario del 16 Ottobre 2009 era quello di portare ad un tavolo di confronto le organizzazioni sindacali, le organizzazioni datoriali di vari settori produttivi, i Comitati Tecnici Paritetici Territoriali, gli Amministratori Pubblici e i rappresentanti dei lavoratori, con lo scopo di favorire una sempre maggior coscienza di prevenzione nei luoghi di lavoro, anche attraverso l'istituzione di figure quali i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza siano essi aziendali o territoriali.

Attraverso i relatori è stato possibile conoscere i dati di attività sui corsi di formazione per gli RLS svolti dai Comitati Tecnici Paritetici di settore, nonché le attività di consulenza ed indirizzo svolti dagli stessi nei confronti dei soggetti interessati e i programmi futuri di attività.

La normativa in vigore prevede obbligatoriamente per tutte le aziende e imprese

la figura del rappresentante dei lavoratori, laddove i lavoratori dipendenti non ritengono di dover eleggere un proprio rappresentante, il datore di lavoro deve comunicare al Comitato Tecnico Paritetico di riferimento la necessità di un rappresentante dei lavoratori, che in questo caso sarà di tipo territoriale, ovvero multiaziendale in quanto sarà di riferimento per più aziende e di conseguenza per più lavoratori e datori di lavoro.

Al termine del seminario i partecipanti hanno dimostrato di aver gradito l'iniziativa, auspicandone una maggior frequenza, ma hanno manifestato qualche perplessità sui RLST, viste anche le difficoltà, almeno all'inizio, per la gestione economico-organizzativa di tali figure.

Vorrei precisare che questo obbligo per i datori di lavoro, ma anche diritto per tutti i lavoratori, è stato recentemente inserito nella norma, e che pertanto per la sua realizzazione occorrerà senza ombra di dubbio un periodo di "rodaggio", ma come era

Il seminario tenutosi nell'Azienda Sanitaria di Firenze nell'ambito delle iniziative informative previste dal programma 2009 della Rete Regionale RLS si è svolto l'8 ottobre a Sesto Fiorentino. Alla giornata hanno presenziato circa cento partecipanti, in larga maggioranza RLS provenienti da aziende pubbliche e private dell'area fiorentina, che hanno riempito tutti i posti disponibili dell'auditorium.

Il tema posto in discussione verteva sui sistemi di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro ed il ruolo che il rappresentante dei lavoratori può, nel loro contesto, esercitare. La scelta del tema del seminario, scaturita, come per le altre iniziative regionali, dal confronto con le parti sociali sia sindacali che datoriali, è stata in qualche modo sollecitata da quanto indicato dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08 e dal fatto che è opinione condivisa che nella concreta realizzazione di sistemi di gestione della sicurezza, specie nelle realtà lavorative più complesse, i rappresentanti dei lavoratori possono giocare una parte determinante.

I lavori hanno visto la partecipazione di soggetti in rappresentanza di organismi istituzionali e parti sociali (Regione Toscana, Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, Associazione Industriali di Firenze) che hanno svolto gli interventi introduttivi, successivamente si sono susseguiti numerosi interventi di RLS; le conclusioni, interlocutorie, sono state tratte dal Direttore del Dipartimento di

Prevenzione della ASL di Firenze.

Significativa nel dibattito, aperto da una relazione illustrativa sui modelli di organizzazione aziendale OHSAS 18001 curata dal Settore PISLL, la convergenza degli intervenuti sul ruolo positivo che i soggetti coinvolti possono giocare in un sistema che ha come obiettivo lo sviluppo e la diffusione della sicurezza.

Naturalmente gli accenti sono stati diversi: da parte della Regione si è sottolineata l'opportunità straordinaria per la qualificazione delle imprese offerta dal rappresentante dei lavoratori, che è interno alle stesse e che, come tale, può costituire un'importante risorsa; il sindacato ha invece sottolineato l'opportunità che i sistemi di gestione della sicurezza non rimangano confinati ad entità metafisiche e la necessità che si compia un salto, anche culturale, che ne consenta la realizzazione pratica.

Di rilievo l'intervento del rappresentante di Confindustria che ha illustrato un progetto proposto dalla sua organizzazione e denominato "Sicurezza Insieme" basato sulla formazione e l'addestramento dei soggetti coinvolti nel sistema sicurezza nei luoghi di lavoro. L'obiettivo per Confindustria è quello di ottenere una corresponsabilizzazione dei soggetti in campo in un contesto nel quale il datore di lavoro deve giocare un ruolo di regista, promotore e controllore.

Nel dibattito che è seguito, articolato e

USL9 Grosseto

Referente:

Paolo Nannetti

0566/56628

p.nannetti@usl9.toscana.it

800 579579

nel titolo del seminario, questa iniziativa si deve porre come *punto di partenza* per il raggiungimento di quegli obiettivi di prevenzione che passano obbligatoriamente per tutte le figure della prevenzione, anche gli RLS e RLST.

USL10 Firenze

Referenti:

Roberto Bolognesi

Laura Fontana

055/8451625

055/8451628

roberto.bolognesi@asf.toscana.it

800 432270

vivace, sono stati portati esempi di esperienze concrete e, accanto a voci che hanno sottolineato il tema scelto se ne sono levate altre che hanno criticato, senza molte formalizzazioni, sia l'argomento oggetto del dibattito, giudicato troppo astratto rispetto ai problemi quotidiani che RLS e lavoratori si trovano ad affrontare, che il modo con cui è stato trattato.

Di questi accenti critici si dovrà tenere conto nel prosieguo delle nostre iniziative, migliorando la capacità di ascolto ed intensificando, nei limiti delle nostre possibilità pratiche, le relazioni con i soggetti istituzionali e sociali cointeressati ai temi della salute e della sicurezza dei lavoratori.

DAL TERRITORIO

Il 24 Settembre scorso, si è tenuto ad Empoli un seminario rivolto ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. L'iniziativa fa parte del più ampio progetto regionale "Rete Regionale Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza" e voleva essere una giornata di confronto e discussione sui temi della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche in considerazione della particolare situazione socio economica che stiamo vivendo. Nella mattinata, dopo un intervento introduttivo dell'ing. M. Masi della Regione Toscana, si sono susseguiti alcuni interventi di illustrazione delle attività dell'U.O. Prevenzione Luoghi di Lavoro e delle novità introdotte dal D.L.gs 106/2009 di modifica del D.L.gs 81/08, di interesse per RLS. Sono poi seguiti i lavori di gruppo durante i quali i Rappresentanti dei Lavoratori si sono confrontati su temi specifici quali: le difficoltà nel rapporto del RLS con le altre figure aziendali della prevenzione, i rischi durante le operazioni di manutenzione, l'importanza della formazione del RLS, l'influenza che può avere la presenza contemporanea di lavorazioni interne e lavorazioni in appalto, sulla gestione della sicurezza in azienda. Nel po-

meriggio si è svolta una tavola rotonda tra istituzioni, organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazioni dei datori di lavoro sul tema "Crisi economica e prevenzione nei luoghi di lavoro".

Al seminario hanno partecipato 80 persone di cui 56 RLS.

L'andamento della giornata è stato positivo con un'attiva partecipazione dei RLS sia alla discussione che ai lavori di gruppo. Dall'elaborazione dei questionari di gradimento è emerso che il giudizio sull'iniziativa è stato complessivamente positivo.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza hanno poi richiesto di affrontare alcuni aspetti particolari attraverso:

Incontri a tema specifici per singole realtà lavorative;

Approfondimenti sull'analisi del documento di valutazione dei rischi;

Chiarimenti sui diritti e doveri dei RLS, sulle competenze e responsabilità del Medico Competente e di altre figure aziendali.

Pertanto, interpretando tali richieste, nel corso del 2010, verranno organizzati una serie di incontri informativi su temi specifici e di comparto. Prevediamo di iniziare

Il 27 Ottobre presso l'Auditorium dell'Ospedale Versilia si è tenuto Il Seminario "Uso di alcol e di sostanze stupefacenti nei luoghi di lavoro. Il ruolo del RLS" che ha visto la presenza di numerosi RLS, Medici Competenti e operatori dei servizi di prevenzione di tutta la Toscana richiamati dal notevole interesse sull'argomento in questione.

Il primo intervento tecnico è stato del Dr. Guido Intaschi del SERT di Viareggio che ha spiegato le modalità con cui alcol e sostanze stupefacenti riducono le funzioni dei lavoratori in termini di tempi di reazione e percezione del rischio, e come la disinibizione legata all'abuso possa favorire l'accadimento di incidenti o di infortuni sul luogo di lavoro.

La D.ssa Lucia Bramanti del PISLL di Viareggio ha invece illustrato le difficoltà per l'RLS ad affrontare questo tipo di rischio, diverso da quelli tradizionali presenti nei luoghi di lavoro e che necessita di un approccio al problema senza preconcetti. Fondamentale è ricondurre alcol e sostanze stupefacenti alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione aziendali applicate e perciò il RLS deve acquisire le competenze necessarie per fornire un utile contributo a medico competente, datore di lavoro e servizio di prevenzione

e protezione aziendale. Compito inoltre fondamentale per il RLS è il controllo delle procedure accertative in termini di trasparenza e di correttezza (scelta delle mansioni da sottoporre agli accertamenti, qualità dei test tossicologici ecc.)

Il Dr. Valentino Patussi del Centro Alcolologico Regionale di Firenze ha affrontato la problematica dei consumi dell'alcol per fasce d'età, inoltre ha presentato il progetto del Ministero della Salute per la rilevazione precoce dei problemi alcol-correlati e dell'accertamento breve da effettuare nelle aziende da parte del MC o altra figura dello staff di prevenzione aziendale.

La D.ssa Lucia Bramanti ha infine presentato proposte di procedure operative per il controllo dell'alcol e delle sostanze stupefacenti nei luoghi di lavoro. Ha riportato anche alcune esperienze di procedure già adottate in altre regioni italiane, dove vengono effettuate azioni positive contro l'abuso di alcol (bere pericoloso) sui luoghi di lavoro.

Il dibattito è stato molto acceso e attento alle problematiche in discussione con numerosi interventi e domande che hanno protratto l'incontro ben oltre l'orario di chiusura previsto.

Il Seminario si è concluso con l'impegno futuro per nuove occasioni di incontro, in particolare per le sostanze stupefacenti

USL11 Empoli

Referente:

Silvia Giusti

0571/704849

s.giusti@usl11.toscana.it

 800 514236

con due incontri di quattro ore rivolti ai RLS del settore conciario da effettuarsi entro il mese di Marzo 2009. Seguiranno successivamente altri incontri rivolti a RLS di altri comparti (produzione calzature, lavorazione e verniciatura legno, edilizia).

Sarebbero molto graditi ulteriori suggerimenti o richieste da parte dei RLS che ci leggono, per orientare tale attività di informazione.

USL12 Viareggio

Referente:

Enrico Galileo Catelani

0584 6058807

 0584 6858929

e.catelani@usl12.toscana.it

 800 235303

viene richiamata la necessità di dare corpo ad un osservatorio regionale sull'esperienza fin qui maturata sugli accertamenti di assenza di tossicodipendenza, per verificare eventuali difficoltà nell'applicazione della norma o criticità incontrate.

Tutto il materiale presentato nel seminario insieme ad altra documentazione sull'argomento è disponibile sul sito SUP del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL 12 Viareggio.

Sono una lavoratrice della Piaggio RLS e RSUFIO. Vorrei riportare a conoscenza le problematiche che persistono nella nostra azienda. Da anni portiamo avanti anche da soli come fiam, le problematiche sulla salute e sicurezza dei lavoratori piaggio. Abbiamo scritto tantissimi verbali di richieste all'azienda, quasi sempre ignorati; è stata la nostra determinazione ed infine le denunce agli organi di vigilanza a far sì che alcuni problemi abbiano avuto una soluzione, purtroppo quasi sempre dopo infortuni; purtroppo spesso le denunce agli organi di vigilanza non ci portano i risultati che speriamo. Nella nostra azienda c'è assenza di formazione e informazione ai lavoratori soprattutto precari: un addestramento di pochi minuti e subito tenere il ritmo produttivo. Noi rls non abbiamo un'adeguata formazione ed informazione. Da anni ci battiamo sul riconoscimento delle malattie professionali, molti sono i casi di persone operate o danneggiate agli arti superiori (soprattutto donne impiegate sulle catene di montaggio). Questo è dovuto ad un metodo ed a una organizzazione gerarchica del lavoro, che mira alla riduzione dei costi a scapito della salute. Ad oggi ci sono molte richieste di riconoscimento di malattie professionali, i primi esiti positivi stanno arrivando, smentendo l'azienda che nella riunione annuale con il medico competente continua a sostenere che non ci sono né problemi, né richieste di malattie professionali. Noi come rls informiamo il medico competente di tante problematiche che ci sono in azienda, spesso il lavoratore con problemi chiede una visita per avere un giudizio di idoneità o non idoneità alla mansione che svolge, il medico informa il responsabile dell'officina per scritto, senza rilasciare

una copia al lavoratore e senza visionare se vengono rispettate le sue indicazioni che spesso sono disattese dalle gerarchie. Il medico ad oggi ha fatto pochissime denunce di malattie professionali, non fa la visita medica quando un lavoratore cambia la mansione; spesso non viene rispettata la collocazione delle categorie protette. Ci sono postazioni che il Metodo Ocr ha rilevato a rischio ma l'azienda non le ha ancora migliorate (purtroppo i risultati delle postazioni dove sono state fatte le rilevazioni con il metodo ocr sono quasi tutti con indicazione gialla, quindi accettabili, ma non si capisce come fa una postazione a non risultare a rischio se poi i lavoratori si ammalano agli arti superiori). A nostro avviso il medico competente dovrebbe cercare di sanare tutti questi problemi. L'azienda non coinvolge gli rls sulle procedure di prevenzione sulle nuove lavorazioni: nelle ristrutturazioni delle officine: es: microclima, emissione di gas di scarico, polveri e rumori, attrezzature e metodologie di lavoro, peggiora i metodi di lavoro con carrelli a spinta e rotelle manuali per ruotare i motori, ignorando i rischi e le nostre osservazioni. La manutenzione per l'azienda spesso è un problema di costi: riduce al minimo i cambi filtri, pulizie di cappe di aspirazione, pulizia degli olii, cambi delle acque emulsionanti. La Piaggio è un'azienda che mira molto all'immagine, è certificata ed è incomprensibile la riduzione dei costi sulle lavorazioni. Noi delegati rls facciamo un enorme lavoro con risultati minimi; la legge 81 contiene norme molto valide che però nella sostanza non riusciamo a far applicare.

Antonella Bellagamba
RLS - RSU PIAGGIO

SCHEDE ISCRIZIONE RLS BANCA DATI REGIONALE

Informativa ex art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Visto il D.Lgs. 81/2008 che all'art. 10 attribuisce alle Regioni lo svolgimento di attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e ritenuto opportuno promuovere iniziative di informazione rivolte ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (come prevede il Piano Sanitario Regionale) si procede alla costituzione di una banca dati regionale degli RLS/RLST articolata per aree geografiche e per comparti produttivi. Ciò costituirà un utile strumento per veicolare più agevolmente informazioni e comunicazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (unico fine per il quale saranno utilizzati i dati).

La compilazione del questionario non è un atto dovuto, ma risponde a principi di volontarietà.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in conformità alle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento è la Regione Toscana – Giunta Regionale. Il responsabile regionale è il Dirigente responsabile del Settore "Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro" della D.G. del Diritto alla Salute e Politiche di solidarietà. I Responsabili esterni del trattamento sono l'Az. USL n. 10 di Firenze, azienda incaricata di realizzare la banca dati e l'Az. USL n. 5 incaricata della diffusione di una rivista di Informazione rivolta a RLS.

I dati saranno trattati dai dipendenti assegnati alla struttura dei Responsabili del trattamento, espressamente nominati incaricati.

L'azienda USL 5 per la spedizione del bollettino si avvarrà della collaborazione della Felici editore alla quale consegnerà i soli dati necessari (nominativo ed indirizzo).

La scheda compilata deve essere inviata, tramite fax o e.mail, al referente della usl competente sul vostro luogo di lavoro i cui riferimenti sono presenti nei riquadri grigi nella sezione "dal territorio"

REGIONE TOSCANA

PROGETTO "RETE REGIONALE RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA "

SCHEMA DI RILEVAZIONE DATI RLS

DATI PERSONALI:

Cognome _____ Nome _____

Nato a (Comune) _____ (Provincia) _____ Il ____/____/____

- Data di Elezione/Nomina a RLS: _____ (indicare anche solo l'anno se non si ricorda la data)

- RLS: aziendale (indicare la voce che interessa)

territoriale

di sito produttivo

Se RLS territoriale indichi la zona in cui opera: _____

DATI AZIENDALI:

- Denominazione Azienda: _____

- Dimensione Azienda: € fino a 15 dipendenti € da 15 a 200 dipendenti € oltre 200 dipendenti

- Indirizzo Azienda (se composta da più unità produttive indicare solo la sede del proprio luogo di lavoro):

Via _____ n° _____ Cap _____ Comune _____

Provincia _____ Tel _____

- Comparto (l'elencazione che segue prende a riferimento la classificazione effettuata con i codici ATECO 2007): Indicare il comparto prevalente in cui opera l'azienda

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Agricoltura e allevamento | <input type="checkbox"/> Lavorazione di minerali non metalliferi (vetro, terracotta, ceramica, pietra, cemento, gesso ecc.) |
| <input type="checkbox"/> Selvicoltura ed utilizzo di aree forestali | <input type="checkbox"/> Commercio |
| <input type="checkbox"/> Pesca e acquacoltura | <input type="checkbox"/> Servizi di alloggio e ristorazione (alberghi, ristoranti ecc.) |
| <input type="checkbox"/> Estrazione di minerali | <input type="checkbox"/> Trasporti (compreso quello marittimo) e magazzinaggio |
| <input type="checkbox"/> Costruzioni (edifici, strade e ferrovie ecc.) | <input type="checkbox"/> Servizi di informazione e comunicazione (telecomunicazioni, attività editoriali, edizione di software, attività di produzione cinematografica ecc.) |
| <input type="checkbox"/> Industrie alimentari e delle bevande | <input type="checkbox"/> Attività finanziarie ed assicurative |
| <input type="checkbox"/> Industria del tabacco | <input type="checkbox"/> Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese |
| <input type="checkbox"/> Industria tessile e dell'abbigliamento | <input type="checkbox"/> Amministrazioni Pubbliche |
| <input type="checkbox"/> Industrie conciarie (pelletterie e calzaturifici) | <input type="checkbox"/> Istruzione |
| <input type="checkbox"/> Industrie legno e affini, fabbricazione di mobili in legno | <input type="checkbox"/> Sanità ed assistenza sociale |
| <input type="checkbox"/> Industrie della carta, editoria, stampa | <input type="checkbox"/> Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua |
| <input type="checkbox"/> Industrie combustibili (raffinerie, prodotti del petrolio ecc.) | <input type="checkbox"/> Attività varie di servizi: alla persona, di pulizie ecc. |
| <input type="checkbox"/> Industrie chimiche | <input type="checkbox"/> Altro (specificare): _____ |
| <input type="checkbox"/> Industrie di materie plastiche | |
| <input type="checkbox"/> Industrie del tabacco | |
| <input type="checkbox"/> Industrie metallurgiche, metalmeccaniche e navalmeccaniche | |

- Mansione svolta nell'Azienda: _____

DATI PER CONTATTI:

- INDICHI UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PRESSO IL QUALE POSSIAMO INVIARLE COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI:

- DOVE PREFERISCE RICEVERE POSTA? (indicare con una croce e scrivere l'indirizzo):

In Ditta: _____

a Casa : _____

Altro (specificare): _____

DOVE PREFERISCE ESSERE CONTATTATO TELEFONICAMENTE? Indicare una o più voci e scrivere il numero telefonico:

Cellulare: _____ Tel. Casa : _____ Tel. Ditta: _____

Altro: (specificare): _____

data _____

Firma _____

DOMANDE E RISPOSTE

Avrei bisogno di avere un chiarimento circa l'RLS. Vorrei sapere quale tipo di contratto deve avere il lavoratore dipendente per poter essere nominato Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il D.Lgs 81/08 definisce come "lavoratore" ogni persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori al loro interno (nelle aziende con più di 15 dipendenti nell'ambito delle rappresentanze sindacali se presenti)

Il giorno dell'elezione del RLS partecipano alle votazioni tutti i lavoratori presenti al momento in azienda e ciascuno di loro potrebbe essere eletto indipendentemente dal contratto con il quale è stato assunto (anche di somministrazione, a progetto, a tempo determinato etc) chiaramente la nomina ad RLS decade al momento della risoluzione del contratto di lavoro e in quel caso si deve procedere ad una nuova elezione. In casi particolari, come ad esempio le aziende agricole che utilizzano solo lavoratori stagionali, esistono riferimenti operativi all'interno dei Contratti collettivi di lavoro (nazionali e provinciali).

Direttore responsabile
Daniela Gianelli

Responsabile editoriale
Antonella Bruschi

Comitato scientifico
Mauro Abbarchi, Massimo Barbani,
Lionella Bardazzi, Roberto Bolognesi,
Antonella Bruschi, Enrico Galileo Catelani,
Marta Dei, Marzia Dolfi, Silvia Giusti,
Marco Masi, Paolo Nannetti,
Giovanni Panelli, Maura Pellegri,
Oriana Rossi, Ezio Rotondo,
Gianni Trevisan, Massimo Ughi,
Alfredo Zallocco

Redazione
Antonella Bruschi, Domenico Taddeo

Per inviare i vostri articoli
a.bruschi@usl5.toscana.it

Le foto, il cui autore è Giulio Aspettati, sono tratte dalla campagna di comunicazione INAIL "Per me la sicurezza è..."

Impaginazione, grafica e stampa
Felici Editore srl

Editore
Felici Editore Srl
via Carducci 60
56010 Ghezzano (Pisa)
tel. 050 878159 - fax 050 8755897
www.feliceditore.it

Nel prossimo numero parleremo di...

Abbiamo deciso di dedicare il dossier del prossimo numero ad un argomento chiave per la sicurezza dei lavoratori: la manutenzione delle macchine ed attrezzature.

Si tratta di una delle fasi più rischiose di quasi tutti i cicli produttivi, e d'altro canto una mancata o poco valida manutenzione delle attrezzature rappresenta una fonte di pericolo per i lavoratori. Nel dossier affronteremo anche la ma-

nutenzione delle macchine agricole. L'agricoltura è un settore ad alto rischio sia per il numero che per la gravità degli infortuni e molti di questi sono causati proprio dall'utilizzo di macchine non a norma o con scarsa manutenzione. Come sempre chiediamo la vostra collaborazione per segnalarci esperienze o criticità su questo argomento incontrate nella vostra attività di RLS.

Alcuni indirizzi web sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro

www.ccm-network.it/ebp_e_lavoro la prevenzione efficace dei rischi e danni da lavoro

www.cipral.unimore.it il sito del Centro Interdipartimentale sulla Prevenzione Rischi negli Ambienti di Lavoro dell'Università di Modena e Reggio Emilia

www.regioni.it/sanita/salute-lavoro.asp le pagine del sito della Conferenza delle Regioni dedicate alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro



Realizzato dall'Azienda Usl n.5 di Pisa con la collaborazione di tutte le Aziende Usl della Toscana